

FRANCESCANI E POLITICA NELLE AUTONOMIE CITTADINE
DELL'ITALIA BASSO-MEDIOEVALE

Atti del convegno di studio
svoltosi in occasione della XXVI edizione del
Premio internazionale Ascoli Piceno

(Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani,
27 - 29 novembre 2014)

a cura di

ISA LORI SANFILIPPO e ROBERTO LAMBERTINI

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO
ROMA 2017

III serie diretta da
Antonio Rigon



Istituto storico italiano
per il medio evo

Coordinatore scientifico: ISA LORI SANFILIPPO
Redattore capo: SALVATORE SANSONE
Redazione: SILVIA GIULIANO

ISBN 978-88-98079-65-0

Stabilimento Tipografico «Pliniana» - V.le F. Nardi, 12 - Selci-Lama (Perugia) - 2017

MICHELE PELLEGRINI

Frați minori e istituzioni politiche cittadine
nell'Italia comunale*

Far constatare l'apparente contraddizione tra particolarismo comunale e universalismo francescano può ormai apparire l'antifona canonica con cui può e deve introdurre le sue argomentazioni chiunque voglia provarsi a parlare di frati Minori e Comuni nell'Italia del tardo medioevo. Da tale constatazione partivano già le riflessioni proposte da Stanislao da Campagnola in occasione di un convegno eugubino del 1968¹, e sempre da lì muovevano, trent'anni dopo, le considerazioni su frati Minori e società locali proposte da Antonio Rigon nel fortunato volume di Einaudi su *Il primo secolo di storia francescana*, uscito due decenni fa².

Da un lato i frati Minori, portatori di aspirazioni ideali e di forme organizzative non riducibili all'ambito locale, dall'altro le società urbane fortemente protese alla ricerca di identità particolari e che, negli istituti comunali, accentuano la propria volontà di autonomia. La relazione che fatalmente si instaurò tra questi due protagonisti è apparsa dunque, agli occhi degli storici, appuntarsi anzitutto su questa dialettica tra universalità e particolarismo. Dialettica non scontata, specie negli esiti, dato che – si usa constatare – essa non si risolse affatto in sistematico conflitto, ma anzi diede occasione a un incontro particolarmente intenso. Un incontro che,

* L'intreccio tra le vicende personali di chi scrive e quelle redazionali di questo volume, le une e le altre non prive di difficoltà, fa sì che il mio testo mantenga, nel complesso, la forma del contributo proposto oralmente in occasione del Convegno, con la sola integrazione in apparato dei riferimenti bibliografici essenziali. Ringrazio qui i curatori per averlo atteso ed accolto nel volume, ancorché privo degli approfondimenti che auspicavo di compiere.

¹ STANISLAO DA CAMPAGNOLA, *Gli ordini religiosi e la civiltà comunale in Umbria*, in *Storia e arte in Umbria nell'età comunale*. Atti del VI Convegno di studi umbri (Gubbio, 26-30 Maggio 1968), Gubbio 1971, pp. 469-532.

² A. RIGON, *Frati minori e società*, in *Francesco d'Assisi e il primo secolo di storia francescana*, Torino 1997, pp. 259-281.

se su un piano generale portò rapidamente i frati ad affermarsi ovunque come una delle componenti tipiche, imprescindibili e, in certo modo, costitutive della città bassomedievale, nel peculiare contesto dell'Italia centrosettentrionale vide i frati imporsi anche come interlocutori usuali dei Comuni cittadini. I quali di essi si interessarono come e spesso più che a tutte le altre strutture religiose attive nel contesto urbano; che i frati accolsero come collaboratori nel funzionamento dell'amministrazione comunale; e i frati cercarono spesso come sostenitori, e talora nondimeno si trovarono come avversari, nel perseguimento delle loro iniziative politiche.

Da qui dunque si usa partire e anche oggi, perciò, si riparte da qui, o, meglio, da ciò che il nodo di quella apparente contraddizione ci dice oggi, alla luce di qualche decennio di produzione storiografica indubbiamente ricca tanto nella ricostruzione di concreti svolgimenti locali quanto sul piano dell'interpretazione complessiva da dare agli esiti di quella relazione: esiti leggibili e letti ora in termini di progressiva e più o meno piena 'integrazione' (o anche 'assimiliazione') del minoritismo agli orizzonti e ai valori della città, ora, invece, in termini più dialettici, se non altro perché – insegnava già trent'anni fa Grado Merlo³ – «esistono una serie di scambi e nel contempo di autonomie, dovuti al fatto che i Minori – e più in generale gli ordini mendicanti – riflettono sulla realtà e comunicano alla società i risultati della riflessione, cercando di tradurli in proposte con finalità ordinarie». Chiarisco subito che su quest'ultima linea interpretativa si pone, evidentemente, anche questo mio tentativo di gettare uno sguardo sulla vastissima e talora contraddittoria molteplicità di forme in cui la "vitale reciprocità di rapporti" tra frati Minori e istituzioni comunali si espresse nelle città dell'Italia centrosettentrionale tra Due Trecento.

Ma come procedere? Qui non posso che far mie due riflessioni avanzate nel 1985 da un altro celebrato maestro in un suo intervento su

³ Faccio qui riferimento alle riflessioni proposte da Grado Giovanni Merlo nelle *Conclusioni in Esperienze minoritiche nel Veneto del Due-Trecento*. Atti del convegno nazionale di studi francescani (Padova, 28-30 settembre 1984), «le Venezie Francescane», n.ser., 2 (1985) [Padova-Vicenza 1986], pp. 173-176. A p. 176 è l'inciso citato in testo, riferito al complessivo rapporto tra minoritismo e città, che Merlo invitava a leggere in futuro anzitutto come rapporto dialettico. Nell'auspicio per il superamento di letture troppo lineari dello svolgersi di quel rapporto, ridotto spesso nelle interpretazioni al più o meno lento spegnersi dalla *novitas* delle origini nell'approdo al "minoritismo assimilato" trecentesco, esplicito era allora il riferimento alla nozione – appunto di 'minoritismo assimilato' – avanzata da Giorgio Cracco nel precedente incontro su *Minoritismo e centri veneti nel Duecento*, e poi riproposto nella presentazione dell'incontro del 1984 (ivi, p. 8)

Comuni e frati Minori – in quel caso dell'Umbria meridionale⁴. Scriveva dunque Attilio Bartoli Langeli: «Un intervento come questo è condannato in partenza a pencolare tra due opposti: da un lato l'accumulazione di notizie concrete, di schede documentarie» su singoli episodi, «dall'altro la proposizione di giudizi o spunti di rilevanza generale». Imboccando senza esitazione la seconda strada egli propose allora un prezioso «inventario delle questioni fondamentali che pone alla ricerca storica il rapporto tra comuni e frati Minori e alla luce delle quali interpretare i dati documentari»⁵.

Riprenderemo inevitabilmente nelle prossime pagine più d'una delle questioni fondamentali messe in luce da Bartoli trent'anni fa; questioni delle quali gli studi condotti da allora in poi non hanno certo esaurito le potenzialità di stimolo alla ricerca e di orientamento all'interpretazione. Vorrei dunque iniziare facendo mio il suo invito a cogliere davvero la specificità della relazione tra frati Minori e Comuni: «per non slargarla indebitamente – diceva – e distinguerla dalla relazione dei Minori col complesso della realtà cittadina, di cui il Comune è una soltanto delle forme, determinante, certo, ma non totalizzante», visto che «accanto e niente affatto dentro il Comune figurano altre componenti, altre istituzioni (episcopato e clero locale, presenze regolari, i lignaggi, le associazioni private, il papato) appoggiandosi alle quali i frati realizzano la loro vocazione urbana»⁶.

Ora questo rapporto specifico tra frati e istituzioni comuni si gioca – mi sembra – su due livelli distinti, sebbene interconnessi. Un primo livello è quello che vede le comunità dei frati, fin dall'inizio della loro presenza in una città, divenire oggetto – oggetto non certo passivo – dell'interesse e dell'azione delle istituzioni comunali. Le quali, nell'esercizio delle loro specifiche competenze, possono (– è l'aspetto più comune e vistoso –) individuare i frati come destinatari di elemosine, occasionali o rese stabili da precise disposizioni statutarie, possono fornire loro mezzi, agevolazioni e talora spazi per la costruzione delle prime sedi stabili e poi di nuovi e più grandi conventi cittadini, possono stabilire norme che li tutelino o, come accade molto spesso, li favoriscano sul piano procedurale, *in primis* nel recupero dei legati pii. O, ancora, i Comuni possono nominare procuratori che per conto dei frati agiscano, anche in giudizio, a tutela dei loro interessi;

⁴ A. BARTOLI LANGELI, *Comuni e frati minori in Il francescanesimo nell'Umbria meridionale nei secoli XII e XIV*. Atti del V Convegno di studio (Narni-Amelia-Alviano, 23-25 maggio 1982), Narni 1985, pp. 91-101.

⁵ *Ibid.*, p. 91.

⁶ *Ibid.*, p. 93.

oppure accade che i Comuni individuino le chiese e i conventi dei frati come luogo deputato alla conservazione delle scritture comunali, o alla riunione di consigli o magistrature, alla regolamentazione, mediante il suono delle campane, di particolari momenti della vita politica o, addirittura, militare della città.

Ma, mentre il volume e la portata dei rapporti tra frati e istituzioni comunali si ingrossa nel suo rapido scorrere attraverso il Duecento, il fluire della relazione non può non incontrare resistenze e punti di frizione. Il segno delle relazioni, dunque, non è sempre e solo positivo: può accadere dunque, ed accade, che il Comune cittadino entri in conflitto coi frati, non di rado in accordo con i vertici ecclesiastici cittadini, anche laddove magari la cattedra vescovile è occupata da un frate: succede in relazione a progetti di trasferimento e inurbamento dell'insediamento minoritico, come qui ad Ascoli dove evidente è la resistenza non solo passiva opposta dal Comune attorno al 1257 al progetto del nuovo convento, osteggiato anche dal vescovo e dal clero⁷. Inoltrandosi poi verso il Trecento, che si inneschi il conflitto succede anche e soprattutto in relazione a due nodi cruciali e spesso tra loro collegati: cioè da un lato l'attivismo dei titolari dell'*officium fidei* in città e, dall'altro, il delicato tema dell'azione economica, talora spregiudicata, che i frati Minori portano avanti, gestendo, di sotto al velo sempre più liso e trasparente delle formule occultatorie, patrimoni immobiliari e capitali finanziari connessi alle disposizioni testamentarie e alle loro esecuzioni. Due esempi paradigmatici ne sono, in area veneta, da un lato lo scontro – indagato da Daniela Rando – che nei primi anni Sessanta del Duecento vede a Treviso il vescovo Alberto – anch'egli frate minore – e il Comune con lui solidale opporsi all'azione dell'inquisitore francescano fra Bartolomeo della Marca⁸, e dall'altro la ben nota vicenda culminata nei primi anni del Trecento cui si lega la redazione del *Liber contractuum* dei frati Minori di Padova e di Vicenza, indagata da Antonio Rigon⁹.

⁷ Cfr. A. RIGON, *Conflitti tra comuni e ordini mendicanti sulle realtà economiche*, in *L'economia dei conventi dei Frati Minori e Predicatori fino alla metà del Trecento*. Atti del XXXI Convegno Internazionale (Assisi, 9-11 ottobre 2003), Spoleto 2004, pp. 339-362: 346.

⁸ Cfr. D. RANDO, *Minori e vita religiosa nella Treviso del Duecento*, in *Minoritismo e centri veneti nel Duecento*, cur. G. CRACCO, Trento 1983, pp. 63-91: 85-90.

⁹ Cfr. l'edizione della fonte in *Il «Liber contractuum» dei frati minori di Padova e di Vicenza (1263-1302)*, edd. E. BONATO - E. BACCIGA, pref. A. RIGON, Roma 2002 (Fonti per la storia della Terraferma veneta, 18); Più in generale cfr. RIGON, *Conflitti tra comuni e ordini mendicanti* cit.

L'altro piano su cui si dispiega il rapporto tra francescani e Comuni è quello che vede i frati non solo 'interagire con', ma più direttamente 'agire negli' apparati istituzionali ed amministrativi dei Comuni cittadini. Questo può accadere nei ruoli di vertice – con frati presenti accanto ai rettori, ai podestà, ai consigli cittadini in veste di consiglieri, ispiratori di norme, supervisor di accordi e trattati di pace, o addirittura, in casi eccezionali e da sempre segnalati, con frati che assumono più o meno formalmente la conduzione della politica cittadina – come tutti sappiamo accadere nel 1233 a Verona, a Parma, a Bologna, e in altre città ancora¹⁰: tema che sarà necessariamente affrontato più avanti. Ma questo accade anche – ed in modo più diffuso, più feriale e più durevole nel tempo – soprattutto ai livelli più bassi dell'amministrazione comunale: accade cioè che i Comuni affidino determinati incarichi amministrativi, gestionali o diplomatici ai frati Minori. Ai frati Minori ora in quanto tali, cioè al convento cittadino che può o deve deputare alcuni frati, ora in quanto persone, cioè a certi frati, in ragione delle competenze culturali o tecniche di cui dispongono, delle cariche prestigiose che ricoprono, o anche del loro specifico retroterra familiare o delle loro personali posizioni politiche. Le fonti restituiscono, in tal senso, attestazioni dell'affidamento a certi frati di ruoli come sovrintendenti ad opere pubbliche, specie connesse alla conduzione delle acque, tanto nella fase di progettazione quanto in quella di gestione del cantiere; funzioni di controllo su aspetti specifici dell'amministrazione, come l'approvvigionamento, o la redazione e la tenuta dei catasti o – ma questo per i Minori è fatto più eccezionale – la tenuta contabile della *Camera Communis* o altri compiti dell'amministrazione finanziaria dell'erario comunale. E poi, in una gamma intermedia tra questi due livelli, compiti di ambasceria e procura, non solo a livello alto e ad alto contenuto politico – come nel caso di frati legati per nascita o radicamento alla città che, avendo fatto carriera altrove, *in primis* presso la curia romana, svolgono per il Comune compiti di mediazione o informazione diplomatica – ma anche a livello più basso: penso al caso, frequente e ben attestato già nella prima metà del Duecento, dei frati scelti come *procuratori e nuntii* del Comune per la scelta e l'ingaggio del futuro podestà o rettore cittadino.

Almeno due riflessioni si impongono a conclusione di questa prima rapida carrellata, che serve se non altro a dar conto della vasta morfologia

¹⁰ Cfr. A. VAUCHEZ, *Una campagna di pacificazione intorno al 1233. L'azione politica degli ordini mendicanti secondo la riforma degli statuti comunali e gli accordi di pace*, in VAUCHEZ, *Ordini mendicanti e società italiana. XIII-XV secolo*, Milano 1990, pp. 119-161 (già «Mélanges de l'École française de Rome», 78 [1966], pp. 503-549).

in cui si esprime fra Due e Trecento quella che abbiamo definito – recuperando una felice formula di Antonio Rigon – la “vitale reciprocità di rapporti” tra frati Minori e comuni. In sé non ha molto senso, del resto, né dà molto frutto, l’aver stilato un tale elenco di forme, peraltro tutte da tempo censite e variamente mappate in tipologie più o meno esaustive da affondi analitici o da sintesi su più o meno estesi ambiti locali: ultimamente, ad esempio, Andrea Czortek ne ha fornito una presentazione sistematica per l’Umbria¹¹, che è senz’altro uno dei contesti più indagati, grazie a una tradizione di studi che passa da Stanislao da Campagnola¹², ad Anna Imelde Galletti¹³ a Giovanna Casagrande¹⁴, ad Attilio Bartoli Langelì.

Per l’intera Italia comunale, delle reali occorrenze nelle fonti di queste diverse espressioni è pressoché impossibile, a mio avviso, fornire un quadro d’insieme che non sia mera tassonomia, che non riduca la nostra percezione della relazione tra frati e Comuni a un’immagine statica e patinata, in cui risulterebbe impossibile seguire il divenire di mutamenti significativi, scorgere diversità e contrasti che diano profondità e movimento alla nostra comprensione. Ogni vicenda, ogni attestazione documentaria, parla davvero solo se letta nel suo peculiare contesto, che ogni semplificazione tipologica finisce per mortificare. Se non possiamo qui inoltrarci nel groviglio dei casi e dei contesti concreti, possiamo tuttavia porre alcune questioni di taglio generale.

Se l’esistenza e il carattere ordinario di queste forme di collaborazione del mondo francescano con i governi comunali del Due e del Trecento è un dato acquisito, ormai entrato a far parte di quanto di più accertato esista nella ricerca storico-religiosa sull’età di mezzo, assai meno metabolizzata è, invece, l’acquisizione di un’altra evidenza: quella della natura molto più varia e corale delle appartenenze regolari dei religiosi che, in tante città, si trovano ordinariamente coinvolti nel funzionamento degli apparati amministrativi dei governi comunali del tardo Medioevo. È quanto emerge con tutta evidenza, ad esempio, dalle ricerche coordinate da Frances

¹¹ A. CZORTEK, *Frati Minori e comuni nell’Umbria del Duecento*, in *I Francescani e la politica (secc. XIII- XVII)*. Atti del Convegno internazionale di studi (Palermo, 3-7 dicembre 2002), cur. G. MUSOTTO - A. MUSCO, 2 voll., Palermo (2007), pp. 237-270.

¹² STANISLAO DA CAMPAGNOLA, *Gli ordini religiosi e la civiltà comunale in Umbria* cit.

¹³ A.I. GALLETI, *Insediamiento e primo sviluppo dei Frati Minori a Perugia*, in *Francescanesimo e società cittadina. L’esempio di Perugia*, Firenze 1979, pp. 1-44.

¹⁴ G. CASAGRANDE, *Religiosi a servizio del Comune: Perugia secoli XIII-XIV*, «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria», 104/2 (2007), pp. 253-284.

Andrews e Maria Agata Pincelli e confluite nel recente volume su *Uomini di chiesa e governo cittadino nell'Italia tardomedievale. Casi e contesti*¹⁵. Nata dalla volontà di verificare l'interpretazione del fenomeno fornita nel 1978 da Trexler¹⁶, in un suo lavoro 'seminale', sui religiosi assoldati come funzionari dalla repubblica di Firenze, l'indagine coordinata dalla Andrews – anche al di là dei limiti metodologici e dell'indubbia ricchezza che puntualmente, gli uni e l'altra, sono stati rilevati nelle conclusioni interpretative che offre¹⁷ – ha l'indubbio merito di aver reso evidente come in molti grandi centri urbani dell'Italia padana e centrale¹⁸ non solo decolli, tra la metà del Duecento e i primi decenni del Trecento un arruolamento frequente, in certi casi massiccio, di religiosi professi e di penitenti in uffici amministrativi e, talora, in ruoli-chiave dell'apparato burocratico comunale, ma soprattutto come questi provengano solo in parte, e spesso in minima parte, dai maggiori ordini mendicanti, mentre un ruolo primario viene svolto, accanto ai *fratres de penitentia*, dai monasteri cistercensi, dagli Umiliati, dai Silvestrini, da altre famiglie religiose legate alla tradizione monastica o assistenziale di impianto più o meno recente, oltre ovviamente che dagli ordini mendicanti o mendicanti-apostolici cosiddetti minori.

Religiones novae, dunque e non solo *novae*, in una corralità di presenze e realtà che richiama, e insieme invita a superare, quel popolato panorama di esperienze religiose evocato da un noto passo dei *Fragmenta* del notaio Ogerio Alfieri, il quale, celebrando negli ultimi anni del Duecento, l'espansione urbanistica, economica e sociale della sua città – Asti – la descriveva

¹⁵ F. ANDREWS - M.A. PINCELLI, *Churchmen and Urban Government in Late Medieval Italy, c.1200-c.1450: Cases and Contexts*, Cambridge 2013.

¹⁶ R.C. TREXLER, 'Honor among Thieves': *The Trust Function of the Urban Clergy in the Florentine Republic*, in *Essays Presented to Myron P. Gilmore*, cur. S. BERTELLI - G. RAMAKUS, Firenze 1978, pp. 317-334.

¹⁷ Discutendo l'apprezzato volume, Maureen C. Miller («The Medieval Review», [2015], Reviews n. 15.01.04) rileva come «some conceptual and analytical problems emerge across the twenty chapters» e tra questi segnala da un lato la diseguale attenzione che i diversi contributi hanno nel distinguere tra i differenti profili (sociali e canonistici) dei 'churchmen' coinvolti negli apparati comunali (chierici e laici, secolari e regolari, professi e conversi, semireligiosi etc) e, dall'altro, la oggettiva difficoltà di cogliere e misurare la reale portata di questi diversi coinvolgimenti: «no shared standards to measure the extent of communal employment of religious inform the volume».

¹⁸ I contesti urbani direttamente presi in esame dai vari contributi riguardano: Cremona, Parma, Piacenza, Modena, Venezia, Verona, Bergamo, Lucca, Pistoia, Perugia, Viterbo, cui si aggiungono i casi di Firenze, indagati da Trexler, e di Siena precedente oggetto di un lavoro preparatorio della stessa Andrews (*Monastic observance and communal life: Siena and the employment of religious*, in *Pope, church and city: essays in honour of Brenda M. Bolton*, Leiden 2004, pp. 357-383).

come coronata tutto attorno dai conventi di esperienze religiose di recente impianto – «ornata religionibus novis per circuitum» – ed elencava un nutrito fascio di esperienze – ben 13 case religiose – che, nel loro insieme, venivano a rappresentare la vera nuova religione della città, anzi della città-stato. Glossando quella fonte Grado Merlo già alcuni decenni fa¹⁹ metteva in guardia dalla deformazione prospettica che aveva invece talora portato, per il Veneto ad esempio, a individuare nel solo minoritismo il protagonista assoluto di tale nuovo assetto. «Le prevalenze – diceva – vanno accertate nel loro dinamico realizzarsi, non assunte come dato di partenza»²⁰ come spesso ha fatto una attenzione storiografica indubitabilmente attivata proprio dall'interesse specifico per la realizzata egemonia conseguita dai frati Minori e predicatori nella Chiesa tardomedievale.

Riferendo al nostro oggi quella lezione di metodo, non possiamo dunque non domandarci se – in un dominio specifico come quello oggetto della ricerca coordinata della Andrews, come in molti altri – sia davvero possibile individuare ancora una qualche 'specificità minoritica' nella relazione tra religiosi e governi comunali. Spesso la specificità minoritica può semmai essere cercata e trovata solo leggendo il negativo, nelle tracce che lascia l'assenza o la debole attestazione dei frati Minori e dei predicatori (e in subordine da quella fetta dell'*ordo fratrum de Penitentia* ad essi chiaramente riconducibile) in certi ruoli, aperti invece ad altri religiosi, anche mendicanti, come con chiarezza sembra avvenire *in primis* per la responsabilità della *Camera Communis*, ma anche in altri ruoli (legati alla gestione dell'annona, di grandi cantieri pubblici, delle prigioni) che andrebbero vagliati tipo per tipo.

Osservazioni non dissimili da quelle sin qui condotte attorno alla necessità di appurare l'esistenza e comunque ri-definire i contenuti di una specificità minoritica alla luce di indagini territoriali coerenti e non di taglio pregiudizialmente francescanistico o mendicante, devono essere riproposte – e sollecitazioni in tal senso non sono mancate – anche per quanto riguarda l'interpretazione delle dinamiche insediative dei frati nel tessuto urbano e nella rete delle strutture ecclesiastiche cittadine, e – ciò che qui più interessa – del ruolo che in tali processi svolsero le istituzioni comunali.

¹⁹ G.G. MERLO, *Minori e predicatori nel Piemonte del Duecento: gli inizi di una presenza, in Piemonte Medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985, pp. 207-226 (poi in MERLO, *Tra eremo e città. Studi su Francesco d'Assisi e sul francescanesimo medievale*, Assisi 1991, pp. 151-172, part. per la fonte in questione pp. 167-169).

²⁰ Ivi, p. 171.

Se oggi appare evidente in sede storiografica la distorsione prodotta negli anni Settanta dall'enfasi che un certo filone guidoniano di studi²¹ aveva posto sulla pretesa progettualità dell'insediamento mendicante, accanendosi nella ricerca di ispirazioni simboliche e schemi geometrici sottesi alla dislocazione dei conventi e al loro rapporto spaziale coi centri del potere, finendo per smarrirsi nel groviglio di quella 'fantageometria iconologica' denunciata da Mario Sanfilippo già nel 1982²², nondimeno, anche nei casi in cui le trasformazioni complessive della rete ecclesiastica e parrocchiale cittadina sono state meglio indagate molto rimane ancora da capire del ruolo svolto nel governo di quelle trasformazioni dalle istituzioni comunali, prima e dopo l'imporsi dei regimi di Popolo.

Istituzioni comunali che le fonti mostrano spesso così attive, fra XII e XIII secolo, nell'offrire a molte nuove famiglie religiose, non solo ai frati Minori o ai mendicanti, luoghi ed aiuti per la costruzione dei loro insediamenti in determinate aree dello spazio urbano o di quello urbanizzabile. Insomma, indipendentemente dalle esplicite volontà e in misura più sistematica di quanto la documentazione stessa non lasci trasparire, le scelte insediative dei frati Minori e le scelte di politica urbanistica dei comuni cittadini si intrecciano, e lo fanno nel quadro di una più complessiva riorganizzazione del tessuto ecclesiastico cittadino che non è materia esclusiva dei vertici della chiesa locale, ma viene anche governata dalla politica comunale, come testimonia ad esempio, una norma del costituito senese dei primi anni del Duecento, che impone al Podestà di riunirsi periodicamente col vescovo per trattare e deliberare con lui «quomodo et qualiter plures ecclesiae fiant in civitate»²³.

Ma una corretta valutazione di come su questo terreno si esprima la dialettica tra istituzioni comunali e francescani non può essere fatta che alla luce di ricostruzioni complessive, che tengano conto di tutti gli attori in gioco: e questo è vero – paradossalmente – anche nei casi di più acclarato favore del governo comunale per l'insediamento dei francescani: si prenda

²¹ Cfr. E. GUIDONI, *Città e ordini mendicanti. Il ruolo dei conventi nella crescita e nella progettazione urbana del XIII e XIV secolo*, «Quaderni medievali», 4 (1977), pp. 69-105; si vedano inoltre i contributi raccolti in «Storia della città. Rivista internazionale di storia urbana e territoriale», 9 (1978), pp. 16-44.

²² M. SANFILIPPO, *Il convento e la città: nuova definizione di un tema*, in *Lo spazio dell'umiltà*. Atti del convegno di studi sull'edilizia dell'Ordine dei Minori (Fara Sabina, 3-6 novembre 1982), Roma 1984, pp. 327-341: 334.

²³ La norma statutaria in L. ZDEKAUER, *Il costituito del Comune di Siena dell'anno 1262*, Milano 1897, I, 96, p. 48; cfr. M. PELLEGRINI, *Chiesa e Città. Uomini, comunità e istituzioni nella società senese tra XII e XIII secolo*, Roma 2004, p. 450.

un caso eclatante, come quello di Cortona, dove la donazione da parte del Comune allo scomunicato Elia dell'area su cui sorgerà il grande convento cittadino, nel 1246, pur inscrivendosi in una solidarietà di chiaro contenuto politico, comporta comunque il coinvolgimento dei camaldolesi, da cui il Comune recupera parte delle superfici donate, e del clero locale e mira indirettamente alla soluzione di un problema di riqualificazione di un'area urbanistica cui fa non a caso riferimento anche una delle *societates populi*²⁴.

È dunque sempre all'interno del sistema di relazioni di cui localmente sono parte, più che di pretesi modelli di matrice francescana o mendicante, che vanno rilette tutte le emergenze documentarie che attestano il coinvolgimento delle istituzioni comunali nelle vicende insediative dei frati Minori, studiando nel loro insieme, e città per città, prassi particolari – come le concessioni a religiosi di aree nei cosiddetti Campi Marzi operate da diversi comuni veneti – o ordinarie, come la concessione di elemosine di stato ed il finanziamento pubblico di grandi e piccoli cantieri conventuali.

Si spalanca così la possibilità di un cambiamento di prospettiva, che spinge verso analisi territoriali sistematiche e mirate a mettere a fuoco il ruolo non tanto dei frati Minori quanto anzitutto degli altri attori del panorama religioso cittadino, anche al fine di far emergere, per contrasto e in negativo, le specifiche forme “minoritiche” e “mendicanti” dell'interazione tra frati e istituzioni comunali. Prestare dunque attenzione, entro compiute ricostruzioni di contesti locali, alle evidenze negative anche per non correre più il rischio di enfatizzare il senso di talune attestazioni positive.

E poi – passando dal metodo al merito – come non interrogarsi sulle ragioni dell'assenza o debole presenza dei due ordini mendicanti maggiori, pur con tutto il loro radicamento urbano, da certe forme di coinvolgimento immediato e profondo nel funzionamento dell'amministrazione comunale, quale ad esempio la responsabilità della *Camera Communis*. Oltre e più che come meccanico effetto dal peculiare rapporto dei frati con la proprietà e il denaro, possiamo, mi sembra, leggere in tali assenze anche il portato di una inclusione nel tessuto ecclesiastico cittadino che per frati Minori e Predicatori non si realizza mai fino in fondo; e questo non per resistenze poste dalla realtà locali, ma piuttosto a causa della peculiare relazione di quelle presenze col papato, che – scegliendo tra gli anni Venti e gli anni Trenta del Duecento quei due nuovi ordini come cardine del suo

²⁴ Cfr. M. PELLEGRINI, *La Chiesa che perdonò Elia. Clero secolare, società, monaci e frati a Cortona nella prima metà del XIII secolo*, in *Elia di Cortona tra realtà e mito*. Atti dell'Incontro di studio (Cortona, 12-13 luglio 2013), Spoleto 2014, pp. 181-212: 197.

programma politico e pastorale di riforma della Chiesa e della società –li aveva sottratti ad ogni reale possibilità di piena inclusione in quelle stesse realtà²⁵. Proprio il rapporto peculiare col papato rende ovunque i conventi domenicani e minoritici presenze necessarie per sentirsi ed essere realmente città, ma anche percepite come corpi mai solo e pienamente cittadini, mai incondizionatamente solidali con le iniziative politiche della *civitas*. Naturale dunque, che ne possa conseguire una loro debole o nulla presenza in quei ruoli fiduciari dell'amministrazione che più chiaramente esigono una disponibilità non condizionata a rendere tecnicamente operativi certi indirizzi della politica cittadina e magari esigono, per questo, la prestazione di impegnativi giuramenti d'ufficio.

Siamo insomma al cuore di quella «duplice anima del francescanesimo locale, del convento urbano, per un verso direttamente legato alla sede apostolica, per l'altro composto di frati reclutati in città e che non dimenticano mai di essere cittadini»; siamo a quella «dialettica tra extraterritorialità e campanilismo» in cui Attilio Bartoli additava, forse, la chiave di volta interpretativa del rapporto tra Minori e istituzioni comunali²⁶.

Il rapporto privilegiato che, a partire dal pontificato di Gregorio IX e con sempre maggior chiarezza sotto i suoi successori, il papato instaura con i Minori e i Predicatori, è alla base anche di gran parte della conflittualità che opporrà il clero secolare a quei frati. Sono difatti proprio i privilegi in materia di esenzione, confessioni, sepolture, legati testamentari – privilegi giustificati ed imposti dal papato in ragione dell'*utilitas* pastorale dei nuovi ordini – che di fatto interdicono dall'alto ogni reale possibilità di negoziazione locale delle forme e dei limiti dell'inserimento locale dei frati nel tessuto delle strutture ecclesiastiche cittadine.

La relazione peculiare con la Chiesa romana, e i privilegi che ne derivavano, mentre sottraggono Minori e Predicatori alla possibilità di una reale assimilazione, per altra via paiono determinare anche le forme in cui

²⁵ Un tornante decisivo si colloca, in tal senso, nell'estate del 1231, quando Gregorio IX itera più volte l'invio a vescovi di Francia, Germania ed Italia, della *Nimis iniqua* e della *Nimis prava*, mandati coi quali il papa proibisce risolutamente ai prelati delle Chiese locali di esercitare anche sui frati quei diritti di controllo e d'ordine che venivano normalmente applicati nei confronti non solo del clero secolare, ma anche di tutti gli altri religiosi: Cfr. per questo M. PELLEGRINI, *Itinerari dell'inserimento. Riflessioni su minoritismo e Chiese locali nella prima stagione francescana*, in *Il Francescanesimo dalle origini alla metà del secolo XVI. Esplorazioni e questioni aperte*. Atti del convegno della Fondazione Michele Pellegrino (Università di Torino, 11 novembre 2004), cur. F. BOLGIANI - G.G. MERLO, Bologna 2005, pp. 71-111: 89-102.

²⁶ Cfr. BARTOLI LANGELI, *Comuni e frati minori* cit., p. 99.

si plasma l'interlocuzione tra frati e comuni cittadini. È ancora quella relazione, mi sembra, che porta i frati ad essere visti e a proporsi come riferimento naturale per l'esercizio di ben precisi compiti di garanzia costituzionale e di custodia sacrale di testi e momenti fondanti l'autorità stessa del Comune, specie all'indomani della stabile affermazione dell'ordine guelfo, cioè dagli anni Settanta del Duecento in avanti. Mi riferisco alla tendenza che vede proprio Minori e Predicatori, spesso in significativa compresenza, individuati come i più adatti a soprintendere ad operazioni delicate, più che complesse, come l'imborsamento, le estrazioni e gli abbinamenti nelle procedure per l'elezione di ufficiali e consiglieri, oppure la copia e la tenuta degli elenchi di alliramento, estimo, e ripartizione dei carichi fiscali, ma soprattutto della prassi assai diffusa che vuole custoditi presso il convento dei frati Minori e/o dei Predicatori gli *iura communis*, la parte cioè più solenne della documentazione comunale²⁷, cui si è già fatto riferimento.

A mio avviso, nello spiegare la diffusione abbastanza capillare di queste specifiche forme di collaborazione tra conventi mendicanti e Comuni,

²⁷ Per un elenco, non certo esaustivo, dei casi attestati mi limito qui a riferire della conservazione dei *privilegia Communis* presso il convento dei Frati Minori a Verona (cfr. G.M. VARANINI, *Per la storia dei Minori a Verona nel Duecento*, in *Minoritismo e centri veneti nel Duecento* cit., pp. 92-125: 115). A Torino nel Trecento lo statuto prescrive la conservazione dello *scrineum* degli atti presso i Frati Minori (R. BORDONE, *Ordini mendicanti*, *ibid.*, p. 528), a Treviso nel 1234 le due copie degli *instrumenta communis* sono conservate l'una dal podestà l'altra dai frati predicatori (D. RANDO, *Minori e vita religiosa*, *ibid.*, p. 76), a Vicenza nel 1265 il comune conserva le copie dei suoi *instrumenta* presso i Predicatori e i canonici di San Marco (LOMASTRO, *Appunti sulla fortuna dei Minori a Vicenza*, *ibid.*, p. 57), a Spoleto lo statuto comunale del 1296 dispone che tutti i libri del comune siano depositati nei campanili dei conventi dei frati Minori e dei frati Predicatori (CZORTEK, *Frati minori e comuni* cit., p. 250); ad Asti sono gli elenchi dei giurati del popolo ad essere conservati presso i conventi dei due maggiori ordini mendicanti (BORDONE, *Ordini mendicanti* cit., p. 527) A Siena sino almeno dalla metà del Duecento la custodia degli *iura* fu presso i frati predicatori, che conservarono per tutta l'età novesca anche i bossoli e le liste per l'estrazione bimestrale della signoria; tra il 1316 e il 1338 gli *iura communis* vennero invece spostati presso i frati Minori; uno *scrineum* degli *iura* comunali è però anche attestato presso l'Ospedale di Santa Maria della Scala fin dal 1373, quando vi viene depositato il nuovo 'caleffo', mentre solo nel 1453 vi vennero portate tutte le scritture del comune esistenti in San Francesco (cfr. *Inventario generale del Regio Archivio di Stato in Siena. Parte prima [Diplomatico-Statuti-Capitolì]*, cur. A. LISINI, Siena 1899, pp. IX-X). Per la conservazione degli atti di Perugia presso i domenicani cfr. A. BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*. Atti del congresso storico internazionale (Perugia, 6-9 novembre 1985), Perugia 1988, I, p. 14.

non deve essere sottovalutato il ruolo che dovette svolgere la reiterata emanazione delle costituzioni papali contro l'eresia degli anni '50 del Duecento²⁸; costituzioni che in ben quattro punti impongono ai Comuni di cercare la necessaria collaborazione dei conventi cittadini dei Predicatori e dei Minori, e non di altri: il loro consiglio è prescritto, infatti, per la scelta dei 16 cittadini, tra ufficiali, notai e servitori, da mettere a disposizione dell'inquisitore, e per gestire le operazioni di vendita dei beni confiscati, mentre i loro conventi cittadini sono additati, accanto alla cattedrale e alla sede delle magistrature comunali, come i luoghi in cui vanno conservate in ogni città le quattro copie conformi tanto dell'elenco degli infamati d'eresia quanto delle stesse costituzioni papali²⁹.

Anche a prescindere dalla più o meno sollecita ricezione della *Ad extirpanda* negli statuti cittadini³⁰, e dalla reale applicazione delle disposizioni in essa contenute, è comunque difficile sottovalutare il ruolo che tali mandati, comunque solennemente notificati a tutte le curie podestarili dell'Italia comunale, ebbero nel diffondere uno schema ideale, che additava proprio nei conventi cittadini dei Minori e dei Predicatori le strutture vocate all'esercizio di un ben preciso ruolo, che non a caso, credo, è proprio di affiancamento ai magistrati locali nella selezione del personale e di autorevole garanzia nella conservazione degli atti.

L'invito, dunque, è a distinguere in modo accurato tra forma e forma di coinvolgimento nell'amministrazione e di interazione con le istituzioni del Comune, per cogliere davvero il senso di certe collaborazioni richieste e i perché della presenza o dell'assenza dei Minori in certi ruoli. Così anche appare di capitale importanza distinguere il senso di certe funzioni nei diversi contesti cronologici.

²⁸ È il testo della lettera *Ad extirpanda*, di Innocenzo IV, del maggio 1252, poi ripresa da Alessandro IV (*Ad extirpandam*) del gennaio 1262 e da Clemente IV nel novembre del 1265.

²⁹ È quanto disposto rispettivamente dalle *leges* III, XXV, XXVIII e XXXVIII della *Ad extirpanda*.

³⁰ Cfr. sulla questione A. PADOVANI, *L'inquisizione del podestà. Disposizioni antiereticali negli statuti cittadini dell'Italia centro-settentrionale nel sec. XIII*, «Clio», 31/5 (1985), pp. 345-393. Cfr. M. VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, Rome 1985, pp. 439-494: 463-465.

Frati minori, movimento francescano e regimi podestarili nella prima metà del Duecento: a proposito di un incontro

Vorrei in proposito avanzare qualche riflessione su alcuni tratti peculiari che mi sembra assumere la relazione tra ordini mendicanti e istituto podestarile in una ben precisa stagione, quella che va grosso modo dalla metà degli anni Venti alla metà degli anni Quaranta del Duecento. Si tratta di una stagione niente affatto omogenea quanto all'evoluzione interna della *religio* minoritica, che proprio in quegli anni vede anzi rapidamente compiersi «i passi decisivi della sacerdotizzazione dell'ordine e della sua tendenziale omologazione alle altre figure di regolari, ed in particolare ai frati predicatori»³¹. Per cogliere un'immagine di come tale processi incidano anche nel rapporto tra frati Minori e autorità podestarile, basta richiamare l'immagine di due episodi pressoché coevi restituitaci dalle fonti: nel giugno del 1226 in una località tra Mantova e Cremona il domenicano Guala da Bergamo è uno dei cinque uomini di Chiesa che, per conto dei Comuni della Lega, presenziano all'incontro con i plenipotenziari imperiali per fissare i capitoli di pace da sottoporre all'imperatore³². Neppure un anno prima a Pisa, allora impegnata nella guerra con Lucca, il podestà faceva catturare e imprigionare per rappresaglia un frate minore di passaggio per Pisa solo in quanto *nativus* della città rivale: l'immediato intervento di condanna di Onorio III³³ non cancella l'evidenza del fatto che, a quell'altezza cronologica, era ancora possibile ai bargelli di un podestà riconoscere più chiaramente la cittadinanza di un frate che la sua indubitabile appartenenza al novero delle *persone religiose* che il *privilegium canonis* sottraeva alla loro competenza. Una situazione neppure immaginabile solo cinque, dieci anni più tardi. Tanto basta per dare una misura sia delle diversità di partenza, sia dell'omogenità degli approdi della relazione di Minori e Predicatori con certi aspetti delle istituzioni comunali.

³¹ G.G. MERLO, *Nel nome di san Francesco. Storia dei frati Minori e del francescanesimo sino agli inizi del XVI secolo*, Padova 2003, p. 153.

³² Cfr. A. PIAZZA, «Heretici ... in presenti exterminati». Onorio III e «rettori e popoli» di Lombardia contro gli eretici, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 102 (1999-2000), pp. 21-42: 38 nota 49; G. ANDENNA, *Guala*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 60, Roma 2003, pp. 119-123.

³³ G. SBARALEA, *Bullarium Franciscanum*, Roma 1759, I, p. 23, n. XXII. Cfr. M. RONZANI, *Il francescanesimo a Pisa fino alla metà del Trecento*, «Bollettino storico pisano», 54 (1985), pp. 38-42.

Pressoché coeve nella loro origine e nel loro apogeo, l'istituto podestarile e la *religio* dei frati Minori si incontrano inevitabilmente fin da subito. Come ogni cittadino del primo Duecento Francesco conosce bene quell'istituzione, perno del nuovo modello di governo adottato dalle città italiane e le fonti testimoniano anche della sua personale consapevolezza del suo sistema di funzionamento e del suo personale giudizio su di essa:

i demoni sono i castaldi del signore nostro: come il podestà spedisce il suo castaldo a punire un cittadino che ha commesso un reato, così il signore corregge e castiga coloro che ama per mezzo dei suoi castaldi, i demoni esecutori della sua giustizia.

Questo detto di Francesco, come è noto, si inserisce tra quelli la cui memoria, da ricondurre a Leone e agli altri *socii*, riaffiora per iscritto negli anni '40 del Duecento e confluiscono nel *Memoriale* di Tommaso da Celano. L'episodio è quello contenuto nella celebre scena della permanenza di Francesco nella casa romana del cardinal Latino Brancaleoni e della sua *verberatio* da parte dei demoni: uno dei testi chiave per la ricostruzione della volontà di Francesco di intendere e proporre la sua personale *potestas* all'interno dell'ordine. L'argomentazione che la fonte pone allora in bocca a Francesco prosegue, in riferimento alla diversa natura dell'autorità che egli è chiamato ad esercitare:

il mio incarico di governo dei frati è di natura spirituale, perché devo avere dominio sui vizi e correggerli, ma se non riesco a farlo con l'esortazione e l'esempio non posso certo trasformarmi in carnefice per battere e scudisciare i colpevoli, come fanno i governanti di questo mondo. Quelli che sgarrano ho fiducia nel Signore che saranno puniti dai nemici invisibili che sono i suoi castaldi, incaricati di castigare in questo secolo e nel futuro i trasgressori dei comandi di Dio³⁴.

L'autorità podestarile è dunque letta da Francesco come paradigma di una *autorità* che si impone nel mondo in forme coercitive e violente, in modo legittimo certo, ma anche radicalmente altro rispetto al modo in cui Francesco interpreta e propone la sua *potestas* sui frati. È interessante notare come Francesco colleghi sempre l'esercizio di queste funzioni coer-

³⁴ Cfr. su questo R. RUSCONI, *Francesco d'Assisi e la politica: il potere delle istituzioni e l'annuncio della pace evangelica*, in *I Francescani e la politica (secc. XIII- XVII)*. Atti del Convegno internazionale di studi (Palermo, 3-7 dicembre 2002), cur. G. MUSOTTO - A. MUSCO, 2 voll., Palermo 2007, pp. 909-924: 917-918.

citive e punitive alla funzione dei diavoli, *castaldi del Signore*: e non è un caso se, appunto, di demoni e angeli sappiamo che Francesco avrebbe parlato nei due sermoni che avrebbe tenuto, a Bologna e ad Arezzo, in vista della pacificazione interna delle città³⁵. La parola di pace che Francesco annuncia in quei discorsi trascinanti, che invitano le fazioni al reciproco perdono e alla riconciliazione, si contrappone dunque alla punizione violenta e alla *vendicta*, il cui monopolio spetta alla divina *Potestas* e ai suoi invisibili castaldi.

È ben noto come un testimone del sermone bolognese di Francesco, l'arcidiacono Tommaso di Spalato³⁶, riferisca che il modo di predicare dell'assiate era allora impostato ad una modalità oratoria che egli assimila a quella propria della *concio*, cioè l'allocuzione esortativa di argomento politico e finalità civile³⁷: messe di studi sull'eloquenza politica del Duecento italiano – a partire da quelli di Enrico Artifoni – hanno sottolineato la cosa e ci hanno insegnato a interpretarla³⁸. È che in quegli anni, quelli del trionfo del sistema di governo podestarile e del definitivo strutturarsi del profilo professionale del rettore di città e dei flussi di circolazione degli ufficiali forestieri, è appunto in primo luogo nella *concione* che risiede, nel quadro dell'azione di governo messa in atto dai podestà all'interno delle città divise, la sola concreta alternativa al dispiegarsi dello scontro lacerante e violento tra le parti o le città rivali. I podestà sono dunque,

³⁵ Per la predicazione bolognese si vedano i riferimenti alla testimonianza di Tommaso da Spalato di cui alla nota successiva; per quella di Arezzo, TOMMASO DA CELANO, *Memoriale*, I, LXXIV, 108 (FF695).

³⁶ TOMMASO DA SPALATO, *Historia Pontificum Salonitanorum et Spalatensium*, in M.G.H., *Scriptores*, XXIX, ed. L. VON HEINEMANN, Hannoverae 1892, p. 580.

³⁷ Cfr. E. ARTIFONI, *Una forma declamatoria di eloquenza politica nelle città comunali (sec. XIII): la concione*, in *Papers on Rhetoric*, 8 (=Declamation), ed. L. CALBOLI MONTEFUSCO, Roma 2007, pp. 1-27.

³⁸ Cfr. in particolare E. ARTIFONI, *I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale*, «Quaderni storici», 63 (1986), pp. 687-719: 698. Sulla predicazione bolognese di Francesco vedi poi C. DELCORNO, *Origini della predicazione francescana*, in *Francesco d'Assisi e francescanesimo dal 1216 al 1226*. Atti del IV convegno internazionale (Assisi, 15-17 ottobre 1976), Assisi 1977, pp. 125-160: 150-153. Cfr. inoltre ARTIFONI, *Gli uomini dell'assemblea. L'oratoria civile, i concionatori e i predicatori nella società comunale*, in *La predicazione dei Frati dalla metà del '200 alla fine del '300*. Atti del XXII Convegno internazionale della Società di studi francescani, Spoleto 1995. Un aggiornamento sugli studi recenti su concioni e prediche in ARTIFONI, *Egemonie culturali, parole nuove: i frati Minori in Boncompagno da Signa e Tommaso da Spalato, con una testimonianza di Guido Faba*, in *Frate Francesco e i Minori nello specchio dell'Europa*. Atti del XLII Convegno internazionale di studi della Società italiana di studi francescani, Spoleto 2015, pp. 53-80: 56 nota 3.

o almeno possono essere – oltre che il paradigma di una *potestas* terrena che si impone in forme violente, nella punizione del reo come nella sconfitta dell'avversario – anche lo strumento principe di una possibilità di pacificazione che passa attraverso la parola.

A ben guardare è qui adombrato almeno *in nuce*, mi sembra, un elemento chiave del peculiare ma anche tormentato rapporto tra Minori e istituto podestarile nei decenni immediatamente successivi; quelli che fra gli anni Trenta e Quaranta del Duecento, mentre si avviano o si compiono alcuni di quei processi metamorfici che segnano – per dirla con Merlo³⁹ – il ridefinirsi dell'esperienza francescana in termini di 'minoritismo dominante', vedono deflagrare in ogni direzione tutto il potenziale esplosivo del legame tra francescanesimo e funzione podestarile: e avremo difatti, nel '33, i frati che si fanno podestà nel vortice della *magna devotio* dell'Alleluja, ma anche, nel '39, i podestà che – come quel Manfredi da Cornazzano di cui racconta frate Salimbene – si mettono alla guida delle processioni e tenendo il crocifisso in mano e seguiti da tutto il clero, predicano sulla passione di Cristo prima e allo scopo di fare *pacem inter discordes*⁴⁰. Nel contesto della *magna devotio* del 1233, come è noto, l'assunzione diretta della carica e delle funzioni podestarili, è attestata per il domenicano Giovanni da Vicenza a Verona, per il minorita Gherardo da Modena a Parma⁴¹, mentre meno chiara è la natura della *potestas* ottenuta da Enrico da Milano a Vercelli⁴². Forse con la sola eccezione di Verona, si tratta in

³⁹ Cfr. ora G.G. MERLO, *La minorità di frate Francesco e il minoritismo dei frati Minori*, in *Francisco de Asís y el Franciscanismo. Visiones y revisiones*, cur. M.D. FRAGA SAMPEDRO - M.L. RÍOS RODRÍGUEZ, Santiago de Compostela 2014, pp. 35-45 («Sémata. Ciencias Sociais e Humanidades», 26).

⁴⁰ *Cronica fratris Salimbene de Adam ordinis minorum*, ed. O. HOLDER-EGGER, in M.G.H., *Scriptores*, XXXII, Hannoverae 1905-1913, p. 164. Cfr. A. RIGON, *Desiderio di pace e crisi di coscienza nell'età di Federico II*, in *Federico II e la civiltà comunale nell'Italia del Nord*. Atti del Convegno internazionale promosso in occasione dell'VIII centenario della nascita di Federico di Svevia (Pavia, 13-14 ottobre 1994), cur. C.D. FONSECA, Roma 2001, pp. 45-58: 53.

⁴¹ Rinvio in prima battuta all'attenta disamina dei casi proposta, nel quadro di una più ampia riflessione sull'assunzione dei compiti podestarili da parte dell'episcopato duecentesco, nel capitolo *La variabile dell'alleluia: frati podestà e (arci) vescovi podestà dal 1233 al 1240*, del bel volume di G. GARDONI, *Vescovi podestà nell'Italia padana*, Verona 2008, alle pp. 44-53. Qui anche i rinvii ai principali contributi sui casi specifici, tra i quali si vedano almeno: per Giovanni di Vicenza nelle città della Marca D. RANDO, *Ad confirmationem* cit., pp. 87-89; e per Parma ARTIFONI, *I podestà professionali* cit., pp. 697-698.

⁴² Cfr. A. VAUCHEZ, *Une campagne de pacification en Lombardie autour de 1233*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age - Temps Modernes», 78 (1966), pp. 503-549 (anche in traduzione italiana con il titolo *Una campagna di pacificazione in*

realtà, di podesterie ‘surrettizie’, in quanto coesistono con la prosecuzione delle funzioni dei rettori forestieri in carica in quel 1233 ma, al di là degli aspetti formali, la cronachistica testimonia con chiarezza il dispiegarsi di una sostanziale assunzione del ruolo, mediante la gestione degli accordi intercittadini, il lavoro sui consigli per la modifica degli statuti e, in campo giudiziario, con l’annullamento di sentenze o la proibizione di renderle esecutive, che equivale di fatto alla sospensione di funzioni proprie dei *rectores civitatum*.

Se la fiammata dell’*Alleluia* dà occasione ai frati di sperimentare direttamente l’immediata efficacia di quella specifica forma di governo per il conseguimento dei fini ultimi – politici e pastorali – dell’ordine e della Chiesa romana, essa è al contempo anche la palestra che permette loro di comprendere tutta la difficoltà di quel ruolo, ed i tanti limiti del controllo, apparentemente pieno, che il vertice podestarile era chiamato a esercitare sul turbolento e policentrico sistema politico cittadino.

Se dunque l’assunzione diretta della podesteria da parte dei frati apparirà subito con chiarezza una strada mai più praticata (con la sola eccezione della rettorìa di Milano assunta nel 1240 dal minorita Leone da Perego nel – diverso – contesto della legazione di Gregorio da Montelongo e congiuntamente a questi⁴³), e resta dunque un fatto numericamente irrilevante nel lungo periodo di vitalità dell’istituto, niente affatto irrilevante nelle sue implicazioni è, invece, la familiarità che i frati Minori in questo torno d’anni mostrano di aver acquisito coi meccanismi di funzionamento del regime podestarile.

Indubbiamente meno eclatante, ma forse per certi versi più sostanziale è, ad esempio, il ruolo svolto da certi frati Minori nelle procedure di reclutamento dei podestà proprio in congiunture particolarmente delicate: ne abbiamo testimonianze significative per Ancona e per Siena in un anno cruciale come il 1239 – l’anno della scomunica di Federico II e della deposizione di Elia – e per Perugia in un altro anno caldo, come il 1261, all’in-

Lombardia verso il 1233. L’azione politica degli ordini mendicanti nella riforma degli statuti comunali e gli accordi di pace, in VAUCHEZ, *Ordini mendicanti e società italiana* cit., pp. 119-161), per Enrico da Milano alle pp. 510-513 e 526-529.

⁴³ Cfr. G.G. MERLO, *Leone da Perego, frate Minore e arcivescovo*, «Franciscana», 4 (2002), pp. 29-110 (ora anche in MERLO, *Tra eremo e città* cit., pp. 269-336): p. 45, M.P. ALBERZONI, *Le armi del legato: Gregorio da Montelongo nello scontro tra Papato e Impero*, in *La propaganda politica nel basso medioevo*. Atti del XXXVIII Convegno storico internazionale (Todi, 14-17 ottobre 2001), Spoleto 2002, pp. 177-239: 173-190.

domani del trionfo del ghibellinismo nella Tuscia. Quello di *nuntii* o procuratori per l'ingaggio da parte dei comuni dei futuri podestà è un ruolo ben attestato nel corso del Duecento anche per i frati Minori, come per molti altri religiosi e per moltissimi *penitenti*. Considerando l'intensa mobilità dei Minori nel primo Duecento non pare un caso che essi vengano coinvolti nel funzionamento di un sistema che deve appunto fare i conti con la intensa mobilità degli ufficiali forestieri all'interno di ampi circuiti intercittadini: ma non è forse solo questo.

Vediamo le fonti: la cronaca di Tommaso da Spalato ci attesta che ad Ancona nel 1239 è appunto un frate minore che guida i procuratori del Comune di Spalato nella scelta della persona idonea ad assumere la carica podestarile nella città adriatica, che proprio allora per porre fine alle divisioni intestine si è decisa, anche grazie alla favorevole predicazione lì tenuta dai francescani presenti, ad adottare il *regimen latinorum*, cioè appunto la forma di governo podestarile⁴⁴. Per Siena sappiamo che nello stesso anno due frati Minori sono inviati a Parma per assoldare il futuro podestà: in questo caso gli elettori designati dal consiglio cittadino hanno già individuato le persone con cui prendere contatto, ma il ruolo dei due frati non è meno delicato, dato che si trovano a dover contrattare le condizioni dell'ingaggio con professionisti affermati ma vistosamente riluttanti ad accettare l'invito senese, sicuramente in ragione alle difficoltà che ponevano quell'anno sia il quadro politico generale – si avviava difatti allora la stagione del più diretto controllo federiciano sulle nomine podestarili – sia la situazione locale – dove l'affermazione del Popolo aveva da quell'anno affiancato al Podestà il collegio dei Ventiquattro. Non a caso, difatti, lo sventurato che infine accettò la nomina sarebbe poi stato destituito da un tumulto prima del termine del mandato⁴⁵.

⁴⁴ È sempre la testimonianza di Tommaso da Spalato (*Historia Pontificum Salonitanorum* cit., p. 222) ad informarci del ruolo non secondario che al principio del 1239 un anonimo frate minore svolge, ad Ancona, nel consigliare gli inviati del Comune di Spalato circa la scelta della persona cui affidare la podesteria della città dalmata: sulla vicenda si veda ora ARTIFONI, *Egemonie culturali, parole nuove* cit., pp. 53-80: 79-80, dove anche (alla nota 41) un esaustivo rinvio ai non pochi studi recenti, tra cui si veda almeno, J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Il podestà che veniva dal mare: Gargano degli Arcindi e l'impianto del sistema podestarile a Spalato (1239)*, in *Circolazione di uomini e scambi culturali tra città (Secoli XII-XIV)*. XXIII Convegno internazionale di studi (Pistoia, 13-16 maggio 2011), Roma 2013, pp. 197-221: 206.

⁴⁵ Sulle vicende che vedono tra il 1239 e il 1240 la rimozione dalla podesteria senese del modenese Manfredi di Guido da Sassuolo e la sua sostituzione col *fidelis* di Federico II Ildibrandino di Guido Cacciacconti ad opera del Popolo cfr. O. REDON, *Qualche considera-*

Che l'anno precedente, quando lo stesso compito era toccato a due frati Predicatori, l'ingaggio del podestà fosse avvenuto proprio nel *locus* dei frati Minori di Modena⁴⁶, non mi sembra sia mera coincidenza, così come qualcosa vuol dire il fatto che uno dei due frati Minori inviati a Parma dai senesi a ingaggiare il podestà sia, con ogni probabilità, quel fra Luca *apulo* di cui Salimbene riferisce, in riferimento al 1242, l'atteggiamento non violentemente ostile a Federico II⁴⁷. Il contesto di questi fatti del 1239 – siamo all'indomani dell'adesione di Elia alla causa federiciana e in quella provincia Toscana che Salimbene descrive allora infestata da una folla di frati laici – rende del resto ancora possibile tra i Minori un pluralismo di sensibilità e orientamenti politici che, evidentemente, i Comuni riescono e non esitano a sfruttare.

Di lì a breve non sarebbe più stato così. E se il diretto coinvolgimento dei Minori (come dei Predicatori) nelle missioni per gli ingaggi podestarili non venne mai del tutto meno, l'assunzione di tali compiti da parte loro si fece però problematico. Già l'esempio di Perugia, dove nell'ottobre 1260⁴⁸ si decide di affidare quel compito a quattro frati, due Minori e due Domenicani, da scegliersi solo tra i *nativi* della città, mostra tutte le sfaccettature della faccenda: non solo determinante si fa ora la cittadinanza originaria dei prescelti, ma la scelta si scontra ormai con la necessità di richiedere e la difficoltà di ottenere un'esplicita autorizzazione da parte dei

zione sulle magistrature forestiere a Siena nel Duecento e nella prima metà del Trecento, in *I podestà dell'Italia comunale*, Parte I, *Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. - metà XIV sec.)*, cur. J.-C. MAIRE VIGUEUR, Roma 2000, pp. 659-674: 662 e la voce di N. KAMP, *Cacciacconti, Ildibrandino*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 15, Roma 1972, pp. 774-777.

⁴⁶ (1238 marzo 23) Iacobino Rangoni da Modena giura *fratribus Raynaldo et Niccholao de ordine Fratrum Predicatorum missis* inviati dagli elettori del Potestà di accettare la potestà di Siena e di giurare il costituito chiuso. In Modena *in domibus fratrum minorum*, Siena, Archivio di Stato Diplomatico, *Riformagioni 1237* Aprile 9.

⁴⁷ Salimbene (*Cronica fratris Salimbene de Adam* cit. p. 88) ricorda l'apprezzamento dell'imperatore svevo per l'orazione funebre tenuta dal frate in occasione dei solenni funerali di Enrico, il figlio ribelle di Federico morto in Calabria nel febbraio del 1242, occasione che pure si sarebbe prestata a una critica violenta dell'imperatore allora scomunicato. Cfr. M.P. ALBERZONI, *Frati Minori*, in *Federico II. Enciclopedia federiciana*, Roma 2005, *ad vocem*.

⁴⁸ Sulla vicenda e il suo contesto cfr. STANISLAO DA CAMPAGNOLA, *Gli ordini religiosi e la civiltà comunale* cit. pp. 503-5; STANISLAO DA CAMPAGNOLA, *Francesco e il francescanesimo nella società dei secoli XIII-XIV*, Perugia 1999, pp. 93-94; G. CASAGRANDE, *Religious in the service of the commune: the case of thirteenth- and fourteenth-century Perugia*, in *Churchmen and Urban Government* cit., p. 189; GALLETI, *Insediamento e primo sviluppo* cit., p. 20, e ora CZORTEK, *Frati Minori e comuni nell'Umbria* cit., pp. 249-250.

superiori, locali e provinciali, esigenza che evidentemente determina un pregiudiziale controllo della dirigenza dell'ordine sull'opportunità, tutta politica, che i frati si prestino a una tale collaborazione⁴⁹.

Di qui, probabilmente, la progressiva emarginazione di Minori e Predicatori da quel ruolo specifico⁵⁰, che del resto si affianca e si imbrica alla chiara volontà da parte dei Comuni di restringere i margini di discrezionalità – negli anni Trenta ancora abbastanza larghi – che aveva l'azione di tali procuratori. La funzione viene dunque rapidamente svuotata del suo momento politico per assumere un profilo ormai meramente tecnico, come testimonia, ad esempio, l'evoluzione della normativa senese in materia nei decenni centrali del secolo⁵¹.

⁴⁹ Per la precoce normativa domenicana circa la partecipare dei frati all'elezione del Podestà va segnalata la proibizione stabilita dal capitolo generale di Parigi del 1234, ricordata anche *ibid.*, p. 250 nota 55.

⁵⁰ Le attestazioni di ambascerie per incarichi podestarili o capitaneali si fanno nel complesso sporadiche nei decenni centrali del Duecento, pur non mancando eccezioni e successive riprese: segnala ad es. un incarico fiorentino a un frate Predicatore nel 1297 *ibid.*, p. 249 nota 54.

⁵¹ A Siena la normativa più risalente, trasmessaci dal testo del giuramento prestato dagli elettori del podestà conservato nel *Breviarium* del 1250, porta ancora traccia della ordinaria designazione dei frati Predicatori e Minori quali *nuntii pro requirenda Potestate*, come attestato dalla documentazione degli ultimi anni Trenta del Duecento: «et mitemus unum vel duos fratres de Ordine Predicatorum vel Minorum, vel alios duos religiosos viros, vel alios si quid nunc de ipsis et prout in Constituto continetur, sicut videbitur Potestati et curie sue, sine fraude, quos mitemus pro potestate (*Breve degli ufficiali del Comune di Siena, compilato l'anno MCCL al tempo del podestà Ubertino di Lando da Piacenza*, ed. L. BANCHI, «Archivio storico italiano», 3 [1866], p. 9). La redazione statutaria del 1262, invece, attesta già l'evoluzione normativa compiutasi nel corso dei decenni centrali del secolo, dato che la rubrica *De nuntio mittendo pro potestate electa* stabilisce che gli elettori designino a questo ufficio «unum bonum et legalem virum de civitate senarum, sicut videbitur potestati et curie, quem mittant pro Potestate» (l'enfasi ormai posta sulla cittadinanza originaria come requisito necessario per la funzione non esclude peraltro il ricorso a semireligiosi e *homines de penitentia* di solido radicamento cittadino, come attesta la documentazione, che restituisce difatti notizia, per gli anni Quaranta-Settanta, del ricorso, accanto a procuratori laici nel 1245 e 1253, anche ad un mantellato *de ordine cogniugatorum*, 'frate' Insegna, nel 1242 e a un *vir de Penitentia* Compagno di Pietro (attivo nella *Fraternitas Misericordie* e vicino al più noto penitente di ambito francescano Pier Pettinaio) nel 1266 (cfr. rispettivamente Siena, Archivio di Stato, *Diplomatico, Archivio Generale dei contratti* 1240 Novembre 30; *Riformazioni* 1245 Settembre 24; *Archivio Generale dei contratti* 1253 ottobre 10 e 1266 settembre 4). Parallela a questo svolgimento è la crescente attenzione per precisare gli obblighi e limitare i margini di discrezionalità di questi nunzi nel *menamentum* che per massimo due giorni essi potevano tenere con l'eletto.

Fino a che punto svolgimenti di questo tipo possono essere generalizzati e assunti come testimonianza di una evoluzione significativa, o come segno di quella specificità “minoritica” o ‘mendicante’ che andavamo cercando? Tutto sta, mi sembra, nel distinguere: in questo caso distinguere, nell’interpretazione di un ruolo svolto dai frati per il Comune, l’aspetto tecnico, destinato a sopravvivere e a coinvolgere molti altri religiosi (non solo e non tanto mendicanti) e semireligiosi, dal senso politico che, in certi luoghi e in un certo momento, l’azione dei frati Minori in quel ruolo sembra assumere. Più in generale, forse, nel distinguere i contenuti diversi che quell’astrazione che noi chiamiamo “identità francescana” ebbe, volta per volta, per gli uomini, le comunità e le istituzioni che si trovarono ad essere e ad agire in tempi e spazi sempre diversi e sempre anche più complessi, più concreti, in una parola più veri, d’ogni nostra ricostruzione.